

## **Betriebsanweisungen (SIA / BAW)**

Das ist ein exklusiver Service den FORCH seinen Kunden bietet.

Die Betriebsanweisungen für Produkte von FORCH (chemische Substanzen) enthalten auf nur einer Seite und in leicht verständlicher Form, mit Text und den entsprechenden grafischen Symbolen, die Angaben betreffend:

- die Bezeichnung, den Inhalt und die Artikelnummer des Produkts;
- Gefahren für Mensch und Umwelt;
- Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln;
- Verhalten im Gefahrenfall;
- Erste Hilfe;
- sachgerechte Entsorgung.

Diese Betriebsanweisungen können von den Firmen verwendet und auch personalisiert werden. Sie sind besonders für die Verantwortlichen der Arbeitssicherheit sehr hilfreich um der Verpflichtung des Arbeitgebers nachzukommen, den Mitarbeitern eine "angemessene Information und Ausbildung" bezüglich der Gefahren zukommen zu lassen, welche von den verwendeten Produkten (für FÖRCH die chemischen Substanzen) ausgehen. Dieser Verpflichtung wird von den bestehenden Gesetzen, welche diese Materie betreffen, im Besonderen vom

**GESETZESDEKRET 9 April 2008 , n. 81**

**Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

eine besondere Wichtigkeit zugeordnet, wie es in verschiedenen Artikeln des Gesetzestextes hervorgehoben wird.

WICHTIG: Die Betriebsanweisungen können nicht die Sicherheitsdatenblätter ersetzen. Die Verwendung von FÖRCH Betriebsanweisungen für andere Produkte, als jenes auf welches sich die Betriebsanweisung bezieht, ist nicht zulässig.

Nur zum Zwecke des Beispiels und ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit führen wir nachstehend einige Artikel und Absätze des Gesetzesdekrets 81 an, welche die Wichtigkeit aufzeigen die der Gesetzgeber der Pflicht zur Information und zur Ausbildung beigemessen hat.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 2.**

#### **Definizioni**

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

## **MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI**

### **Art. 15.**

#### **Misure generali di tutela**

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori;

#### **Art. 18.**

##### **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

#### **SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

#### **Art. 33.**

##### **Compiti del servizio di prevenzione e protezione**

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

#### **Formazione, informazione e addestramento**

#### **Art. 36.**

##### **Informazione ai lavoratori**

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

#### **Art. 37.**

##### **Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

## **USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

### **Art. 74.**

#### **Definizioni**

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

## **PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI**

### **Art. 223.**

#### **Valutazione dei rischi**

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;

### **Art. 227.**

#### **Informazione e formazione per i lavoratori**

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;

b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;

b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.